

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 283/2009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1^a sezione civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

dr. Maria Gabriella Luccioli - Presidente

dr. Giuseppe Salmè - Consigliere

dr. Fabrizio Forte - Consigliere

dr. Luciano Panzani - Consigliere

dr. Stefano Schirò - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 18283 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2005, proposto:

DA

M.A., domiciliato elettivamente in [OMISSIS], presso l'avv. [OMISSIS], che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.

RICORRENTE CONTRO

G. D.V., elettivamente domiciliata in [OMISSIS], presso l'avv. [OMISSIS], e rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dall'avv. [OMISSIS].

CONTRORICORRENTE

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, 1 sez. civ. n. 1051, del 16 marzo - 12 aprile 2005,

Udita, all'udienza del 12 dicembre 2008, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte.

Uditi l'avvocato [OMISSIS] per la controricorrente, e il P.M. dr. Pierfelice Pratis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4 giugno 2004, il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi G.D.V. e A.M., con addebito al marito, affidando le figlie minori M. e V. alla madre, con diritto di visita del padre e divieto che gli incontri con la figlia M. avvenissero in presenza della nuova compagna di lui; a carico del M. erano poste le spese del grado e un contributo mensile di €

700,00 per il mantenimento della moglie e di € 1.500.00, per quello dei tre figli, entrambi rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, e il 70% delle spese scolastiche e sanitarie per i figli non coperte dal S.S.N., orinandosi il pagamento diretto di tali somme dal datore di lavoro.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il M. in ordine all'addebito posto a suo carico e con richiesta di escludere il contributo per la moglie e ridurre quello per i figli, revocando il divieto d'incontro della figlia M. con la sua nuova compagna e l'ordine al datore di lavoro di pagamento diretto; la D.V. chiedeva il rigetto del gravame, e in via incidentale, di aumentare i contributi a carico del marito, in favore proprio e dei figli.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 12 aprile 2005, compensando le spese del grado, accoglieva parzialmente il gravame principale e rigettava quello incidentale, riducendo il contributo per la moglie e € 300,00 e quello per i figli ad € 1.200,00, complessivi, con rivalutazione, con conferma dell'ordine al datore di lavoro di pagamento diretto ed eliminazione del divieto di incontro tra la figlia M. e la convivente.

La Corte di merito ha desunto dalle deposizioni testimoniali che era provato che la relazione extraconiugale del M. risaliva ad epoca anteriore al ricorso per separazione ed era stata confessata nel 1999 alla moglie, come risultava dalla deposizione del teste I. cognato della D.V., il quale aveva appreso il fatto da uno dei figli della coppia.

Inoltre era risultato che la D. V., mentre ancora conviveva con il marito, aveva fatto una scenata nell'ufficio in cui l'uomo lavorava ed era con la nuova compagna, come riferito de relato dal teste V., e che il M. aveva manifestato pubblicamente la sua relazione sentimentale con l'altra donna, recandosi con lei, nell'estate del 2000, a Terracina presso amici, come riferito dal teste M.

A fronte di tali risultanze della prova orale, non credibili erano le dichiarazioni della sorella del M. , D., che aveva escluso tale relazione durante la convivenza dei coniugi, mentre irrilevante appariva, ai fini della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la pretesa ostilità della D.V. nei confronti della famiglia del marito, dovendo ritenersi presuntivamente che la separazione fosse effetto della violazione dell'obbligo di fedeltà dal marito, con conferma della decisione di primo grado sul punto dell'addebito a quest'ultimo.

In ordine agli assegni di mantenimento per moglie e figli la corte territoriale rilevava lo squilibrio delle posizioni reddituale e patrimoniali dei coniugi a favore del M., ingegnere dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di [OMISSIS], con reddito medio annuo di € 80.000,00, mentre la D. V., insegnante, fruiva di entrate annuali medie di € 22.000,00, essendo entrambe le parti proprietarie delle case in cui vivevano e di altri immobili che, per la donna, non erano però fruttiferi.

Sulla base del tenore di vita fruito dalla famiglia durante la convivenza e negato che fosse stata provata un'attività professionale autonoma dell'uomo, con un aumento conseguente delle entrate di lui, la Corte ha quindi ridotto i contributi per moglie e figli nella misura indicata, con la rivalutazione, lasciando fermo l'obbligo del padre di contribuire alle spese mediche straordinarie per i figli nella misura del 70% e il pagamento diretto dal datore di lavoro di quanto dovuto, in ragione di pregressi inadempimenti parziali del M. nel corso del processo.

Era respinta la domanda dell'appellante principale di restituzione delle maggiori somme già pagate ed era consentito che l'incontro del padre con la figlia M. potesse avvenire in presenza della convivente di lui, ferme restando le altre modalità di esecuzione del diritto di visita, confermandosi la disciplina delle spese del primo grado e compensandosi quelle dell'appello.

Per la Cassazione della sentenza, che si deduce notificata il 30 maggio 2005, ha proposto ricorso di unico motivo notificato il 15 luglio 2005 A.M. e resiste, con controricorso notificato il 1°-5 ottobre 2005, la D. V., che ha anche depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, il M. denuncia violazione dell'art. 151c.c. [1] e degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche per motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria della sentenza impugnata, in ordine all'addebito della separazione a lui e al mancato addebito alla moglie.

La corte di merito ha fondato l'addebito al ricorrente sulla circostanza che la relazione extraconiugale di lui esisteva prima del ricorso per separazione, attraverso l'esame di una sola parte delle risultanze istruttorie, interpretate in maniera adeguata, senza valutare complessivamente il comportamento dei due coniugi e, in particolare, quello della D. V. .

Dallo stesso ricorso della moglie per la separazione risulta che solo dal 1999 il M. aveva la relazione indicata, così evidenziando una condotta precedente sempre fedele dell'uomo; dalla testimoniale assunta è emerso che il marito aveva lasciato più volte il domicilio coniugale anche in precedenza per il carattere brusco e aggressivo della moglie, che impediva ai familiari di lui, ai quali era ostile, di incontrare i figli.

Erano pure richiamati i motivi d'appello in cui erano riportate le deposizioni testimoniali assunte, delle quali la corte di merito non ha tenuto conto, avendo esaminato solo quelle dei testi di controparte, non considerando neppure che il ricorrente e la sua attuale convivente erano all'epoca colleghi di ufficio, che lavoravano negli stessi locali.

Richiamata la deposizione del teste M., che afferma che le frequentazioni tra il M. e la sua attuale convivente furono successive alla cessazione della convivenza con la moglie, il ricorrente deduce che il cognato della moglie (teste I.) ha riferito che, dall'estate del 1999, era iniziata la relazione, in base a quanto a lui detto dalla D.V. .

Dalla deposizione del teste V. R. (e non V. come scritto nella sentenza) era poi emerso che la De V. aveva fatto una scenata in ufficio al M. per avervi rinvenuto anche la sua attuale convivente, senza rilevare che la stessa era collega di lavoro del ricorrente e doveva trovarsi in quei locali e che la controricorrente impediva al padre del marito di incontrare i figli in casa, consentendo solo il suo accesso sotto il portone.

Chiaramente illogica è la rilevanza data alla deposizione del teste I. , cognato della De V. , a fronte della ritenuta non credibilità della teste M. D., connessa al fatto che la stessa è la sorella del ricorrente, in ordine all'ostilità della donna verso la famiglia del marito e all'aggressività di lei nei confronti di lui.

In rapporto poi alla scarsa attenzione della De V. per marito e figli e alle sua assenza da casa per riunioni scolastiche, nulla si dice nella pronuncia d'appello, che neppure rileva che la donna aveva confermato che i rapporti con il M. si erano inaspriti per ragioni economiche.

La corte d'appello non motiva adeguatamente anche in ordine al fatto che non vi erano i presupposti per l'addebito al M. ovvero esclusivamente a lui, mancando una valutazione paritaria dei comportamenti delle due parti, e in particolare della condotta aggressiva, ingiuriosa e oppressiva

della D. V. nei confronti del marito e dei suoi familiari di origine, cui era impedita la frequentazione anche dei figli.

La relazione sentimentale del M. con un'altra donna, collega di lavoro, non è stata la causa della separazione, ma il suo effetto.

Si chiede quindi che, in considerazione della condotta della D. V. , per la quale la separazione dovrebbe a lei addebitarsi, sia cassato pure il disposto contributo al mantenimento di lei, non consentendo comunque la entità dello stesso al M. di conservare il pregresso treno di vita, per le ingenti somme da versare alla moglie, computate in circa € 20.000,00 annui; il ricorrente infine lamenta la omessa pronuncia della Corte d'appello sulla sua richiesta di annullare la sua condanna alle spese del giudizio di primo grado, che doveva seguire alla riforma della sentenza del Tribunale disposta dalla pronuncia impugnata.

La controricorrente deduce la inammissibilità del ricorso, che attiene al merito della decisione senza indicare punti decisivi della controversia dei quali la Corte d'appello avrebbe omesso l'esame, né rilevando contraddizioni e incoerenze logiche in cui sarebbe incorsa la pronuncia impugnata.

I giudici di merito hanno ritenuto che la relazione extraconiugale del M. con una collega di lavoro e l'abbandono del domicilio coniugale giustificassero l'addebito a lui della separazione; la relazione del M. con la S. è stata confermata dall'uomo in sede di libero interrogatorio, anche se egli la fa decorrere dal 2001.

Dalla deposizione del teste I. era emerso con chiarezza che, a settembre 1999, il M. aveva ammesso la relazione extraconiugale con la moglie, mentre il teste M. , che nessuna frequentazione aveva avuto dei coniugi durante la convivenza, afferma che già dall'inizio del 2000, negli ambienti di lavoro del M. e della S. era nota la loro relazione e che, nell'estate di quello stesso anno, i due erano venuti a visitare come coppia la sua famiglia e la moglie, la quale era dirigente del servizio di avvocatura dello stesso comune.

La stessa sorella del M., sia pure dichiarando che il rapporto del fratello con l'altra donna era iniziato dopo la cessazione della convivenza, ha confermato la relazione extraconiugale e il fatto che l'uomo aveva più volte lasciato la casa coniugale prima dell'abbandono definitivo; in sostanza, è emerso che l'abbandono definitivo della casa coniugale a maggio 2000 fu determinato dalla relazione extraconiugale del ricorrente, essendo generiche le affermazioni di una aggressività della De V. verso il marito, riferite dai testi di quest'ultimo.

In ordine poi alla frequentazione dei figli della coppia, da parte dei componenti la famiglia d'origine del M., il teste V. ha rilevato che il padre di questo negli ultimi tempi non andava a casa del figlio, quando già però i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati e la presente causa era iniziata.

In un rapporto matrimoniale durato oltre venti anni, nessun episodio specifico di condotte della De V. contrario ai familiari del marito risulta dedotto e provato da controparte, non essendovi stata alcuna seria crisi matrimoniale prima della relazione extraconiugale dell'uomo, a base della separazione.

Si contrasta infine nel controricorso la richiesta di eliminazione dell'assegno di mantenimento della D. V. come effetto dell'esclusione dell'addebito.

2.1 Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.

Si deduce anzitutto che la sentenza impugnata non avrebbe valutato alcune delle deposizioni testimoniali, senza precisare tali omissioni né indicare le ragioni delle dedotte insufficienze motivazionali della pronuncia oggetto di ricorso.

In rapporto ad un'affermazione del teste V. si deduce che la corte di merito non avrebbe tenuto conto che lo stesso aveva riferito che il padre del M. Non poteva incontrare i nipoti se non sotto il portone del palazzo per l'opposizione della nuora, peraltro la controricorrente ha incontestatamente osservato che, nella situazione di tensione seguita alla separazione, il padre del ricorrente non era ricevuto nella casa familiare ove abitava la D.V..

Non è omesso o trascurato dai giudici d'appello l'esame di alcuna prova testimoniale; la corte di merito ritiene non credibile, in relazione al suo esame del complesso della prova assunta, la deposizione della sorella del M. che ha negato l'esistenza della relazione extraconiugale del fratello anteriormente al ricorso e all'abbandono dallo stesso del tutto coniugale.

Il giudizio della Corte di merito è suffragato dalle deposizioni di testi estranei ad entrambi i coniugi, come il M. che ha riferito di una visita a Terracina del M. e della sua compagna nell'estate 2000, in atteggiamenti che rendevano palese la relazione sentimentale tra i due già in corso all'epoca, prima del ricorso di separazione che è di ottobre 2000.

In ordine al teste V., lo stesso ha confermato la scenata della D.V. nell'ufficio tecnico comunale ove il M. lavorava con la sua attuale compagna, episodio accaduto prima del ricorso a base della presente causa, irrilevante è il mancato rilievo del fatto che la donna con la quale il ricorrente intratteneva la relazione lavorasse nello stesso ufficio di lui, essendo ovvio che tale circostanza aveva solo facilitato il rapporto tra i due antecedente alla separazione, come confermato dai due testi sopra indicati estranei alle parti.

Da tale rilievo consegue la logicità della valutazione data dai giudici di merito sulla deposizione della teste M. D., sorella del ricorrente, ritenuta non credibile sulla base delle risultanze delle deposizioni di altri testi, che ne contraddicevano le affermazioni, consegue a tale rilievo il richiamo alla deposizione del teste I., cognato della D. V., che ha affermato che uno dei nipoti figli della coppia, gli aveva riferito della confessione del padre alla madre della relazione con l'altra donna già a settembre 1999.

In conclusione, in rapporto all'addebito al M. , non è censurata la sentenza di merito nella parte in cui afferma che poteva «presumersi» la anteriorità della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte del M., rispetto alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza che aveva determinato l'abbandono della casa familiare da parte dell'uomo (Cass. 8 settembre 2003, n. 137747).

L'esistenza d'una relazione extraconiugale manifesta e incontrovertita alla data del giudizio, ha fatto ritenere ai giudici d'appello che dovesse presumersi la esistenza di essa in precedenza, non risultando con certezza circostanze, comunque da accertare con rigore, le quali escludessero tale ricostruzione dei fatti (Cass. 7 dicembre 2007 n. 25681, 12 giugno 2006 n. 13592, 12 aprile 2006 n. 8512).

A tali regole di valutazione delle risultanze istruttorie si è attenuata la sentenza di merito, la cui motivazione non solo esamina tutte le deposizioni testimoniali, ma le valuta anche in modo logico e

congruo, con la conseguenza che, per tale profilo, il ricorso in ordine al preteso errore nell'addebito al marito della separazione, deve essere respinto.

In relazione all'addebito alla D. V. che, con il ricorso, si chiede di rilevare in riforma della decisione impugnata, sulla base di un riesame delle risultanze istruttorie, in sostanza il M. afferma che la moglie avrebbe avuto un atteggiamento brusco e aggressivo nei suoi confronti oltre che ostile verso la sua famiglia di origine, senza indicare specifici episodi nel corso di circa venti anni di matrimonio che confermino tali violazioni di doveri coniugali.

Alla D.V. si contestano dal M. violazioni di obblighi familiari di presenza in casa per avere partecipato a riunioni in scuola per lo svolgimento del suo lavoro, con pretesa conseguente mancata assistenza alla famiglia e atteggiamenti bruschi con il marito, con il quale vi erano state liti per motivi economici; la genericità delle accuse, rende inammissibile il ricorso per il profilo del mancato addebito alla moglie.

Solo la sorella del ricorrente ha confermato tali atteggiamenti polemici della donna, mentre il teste V. ha confermato il fatto che il padre del M. non poteva incontrare i nipoti se non sotto il palazzo della casa familiare, riferendosi incontestatamente ad una fase dei rapporti tra le parti già alterate dalla tensione della vertenza giudiziaria in corso.

In conclusione, anche sotto il profilo del mancato addebito alla D.V. il ricorso non denuncia fatti decisivi non esaminati o non valutati dai giudici di appello e quindi esso, in rapporto al difetto di motivazione su tale punto, è inammissibile.

Al rigetto del ricorso in ordine al rilevato addebito al marito e all'inammissibilità di quello relativo alla mancata attribuzione a condotte della D. V. dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza consegue l'assorbimento della questione relativa al contributo del M. al mantenimento della moglie, per la parte in cui il ricorrente lo collega all'addebito eventuale alla moglie.

Il ricorso per cassazione della sentenza in ordine al contributo in favore della moglie per l'ulteriore profilo del confronto tra i redditi delle parti, si fonda su ragioni generiche, facendo riferimento, nel raffronto delle posizioni delle parti, pure alle somme versate dal ricorrente per il mantenimento dei figli e non solo agli € 300,00 mensili di contributo per la moglie, somma fissata in rapporto al reddito medio annuale, superiore ad € 80.000,00 del ricorrente, di circa quattro volte superiore a quello della donna di € 22.000,00 e pertanto esso non può non dichiararsi inammissibile, in ragione della stessa mancanza dei suoi presupposti di fatto, che non danno ragione agli obblighi di contribuire al mantenimento dei figli a carico del M. e con l'intero suo patrimonio.

Infondato e da rigettare è infine il profilo di ricorso, che lamenta la omessa pronuncia della sentenza impugnata sulla richiesta di annullare la condanna del M. alle spese del primo grado di causa, in quanto la corte d'appello, compensando le spese del secondo grado, ha espressamente affermato che sussistevano giusti motivi «per mantenere ferma la pronuncia di condanna al pagamento delle spese di primo grado emessa dal Tribunale a carico del M. rimasto soccombente in ordine alla domanda di addebito proposta dalla moglie», con esclusione conseguente della mancata pronuncia sul gravame relativo alle spese di primo grado, denunciata con la impugnativa in questa sede.

Per la soccombenza, il ricorrente deve rimborsare alla controricorrente le spese della presente fase del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese di questa fase del giudizio, che liquida in €3.700 (tremilasettecento/00), dei quali €200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2008, nella camera di consiglio della 1^a sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2009